

DDL SPAZIO: L'INSIPIENZA DEL GOVERNO METTE A RISCHIO LA SICUREZZA NAZIONALE

Il disegno di legge contenente disposizioni in materia di economia dello Spazio ha ottenuto il via libera della Camera con 133 voti a favore, 89 voti contrari e 2 astenuti.

Il Partito democratico ha votato contro.

*Il provvedimento definisce **un quadro normativo nazionale sulle azioni e i soggetti che operano nella complessa dimensione delle attività spaziali**, sulle connessioni satellitari, introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio.*

*La materia è diventata **particolarmente delicata** perché è cambiato, e sta cambiando profondamente, il contesto a livello globale. Da un lato, le autorità governative operano, sempre più di frequente, attraverso forme di collaborazione con attori privati; dall'altro, i privati investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali, indipendentemente dai governi.*

Il Pd ha condiviso l'urgenza e la necessità di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, anche tenendo conto che, su scala europea, sono state già varate 11 legislazioni nazionali in materia. Così come condivide l'obiettivo di **promuovere la crescita dell'industria spaziale italiana** e l'innovazione tecnologica, oltre che di rafforzare la cooperazione internazionale.

*Del resto il **comparto spaziale nazionale non nasce certo con questa legge**, ma è composto da un ecosistema di oltre 200 imprese, nella stragrande parte di piccole e medie dimensioni, dieci distretti tecnologici, un cluster tecnologico nazionale. Nel 2020 l'industria spaziale italiana ha generato entrate di circa 2 miliardi di euro, impiegando oltre 7.000 lavoratori nei principali poli industriali e, per quanto riguarda i brevetti, l'Italia è stata tra i primi dieci Paesi al mondo nel periodo 2016-2020. In termini sistemici, l'Italia è il terzo contributore dell'Agenzia spaziale europea.*

Le premesse per una discussione e un confronto costruttivo, dunque, c'erano, anche alla luce dell'importanza strategica e di prospettiva del tema.

La scelta del governo e della maggioranza di rimanere sordi alle proposte emendative del Pd, e delle altre opposizioni, su alcuni nodi cruciali, rischiano però di trasformare il testo in un **pericolo per la sicurezza e la sovranità nazionale**.

Il Pd aveva chiesto, tra le altre cose, un **maggiore coinvolgimento dell'Istituto nazionale di astrofisica**; di impedire che fosse incoraggiato l'ottenimento di certificazioni per le attività spaziali in altri Stati, a danno della space economy italiana; di istituire una **commissione di**

esperti per rispondere alla inevitabile complessità tecnica che la materia impone; di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nel contesto normativo; di **assicurare il coinvolgimento dell'ENAC**, in coordinamento con l'Aeronautica militare, nella definizione della disciplina autorizzatoria; di prevedere che i compiti, che il disegno di legge attribuisce all'Agenzia spaziale italiana, vengano assegnati anche all'ENAC, al fine di prevenire qualsiasi sovrapposizione tra controllanti e controllati; di **destinare una quota del Fondo alle start-up e alle PMI** per sostenere gli investimenti effettuati e raggiungere i requisiti soggettivi per operare; di **rafforzare l'economia dello spazio italiana in una cornice europea**; di diminuire il massimale assicurativo, troppo elevato, relativamente all'attività di ricerca; specificare che le procedure di partenariato pubblico-privato, previste all'articolo 23, abbiano come **interlocutori principali soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea**; di mettere in sicurezza l'autonomia e la sovranità digitale del nostro Paese, prevedendo la priorità alle imprese nazionali ed europee e, solo in caso di comprovata impossibilità, attraverso il coinvolgimento di Paesi appartenenti alla NATO e sempre con la partecipazione di soggetti pubblici e istituzionali.

È soprattutto **sugli articoli 23 e 25** del disegno di legge che si è consumata una rottura profonda.

Il Pd ha **chiesto di rafforzare l'economia dello spazio italiana in una cornice europea**, specificando all'articolo 23 che il Fondo nazionale, qui istituito, avrebbe dovuto considerare in termini prioritari le imprese nazionali ed europee.

Ha poi chiesto che nel testo fosse **specificato in maniera inequivocabile** che la capacità di connessione satellitare, al fine di garantire la sicurezza nazionale, debba prevedere per prima cosa il coinvolgimento di **soggetti nazionali ed europei**, e solo in caso di comprovata impossibilità, soggetti appartenenti alla NATO.

E infine, il Pd ha chiesto che venisse inserito il principio che i soggetti coinvolti **debbono essere soggetti istituzionali**.

Il rifiuto della maggioranza di accogliere questi principi che avevano a cuore lo sviluppo industriale e la sicurezza nazionale ha segnato il momento di maggiore **contrapposizione politica**.

Gli avvenimenti di queste settimane hanno reso evidente a tutti la delicatezza del tema dei satelliti, la loro importanza strategica nel veicolare informazioni e dati sensibili. **Non è pensabile di rischiare di compromettere la sovranità e la sicurezza nazionale** lasciando che un singolo privato, multimiliardario, si trovi nelle condizioni di poter ricattare il nostro Paese.

Durante la [dichiarazione di voto finale, Vinicio Peluffo](#) ha detto. “Abbiamo atteso una parola chiara dei relatori e del governo o di un qualunque esponente di questa maggioranza; **parola chiara che non è arrivata**. Volete andare nello spazio e non sapete neanche perché siete qui. Avete perso un'occasione importante per dimostrarvi degni del ruolo che ricoprite in un momento così delicato. E allora, permettetemi di concludere con le parole del **Presidente Mattarella** (...). Mi riferisco al discorso all'Università di Marsiglia, quando il Presidente Mattarella ha **parlato di nuovi feudatari del terzo millennio**, novelli corsari a cui attribuire patenti, **che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica**, per gestire parti di beni comuni rappresentati dal cyberspazio, nonché dallo

spazio extra-atmosferico, quasi **usurpatori delle sovranità democratiche**. Il nostro dunque sarà un voto contrario al provvedimento e contro chi pensa di ridurre la democrazia ad un ordine impartito via social”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Disposizioni in materia di economia dello spazio” collegato alla manovra di finanza pubblica [AC 2026](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Accesso allo Spazio (art. 1)

L'articolo 1 precisa che il disegno di legge è volto a **regolare l'accesso allo spazio**, inteso quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari, e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello Spazio.

L'articolo 1 precisa che le norme recate dal disegno di legge in esame hanno ad oggetto la regolazione dell'accesso degli operatori allo spazio – ritenuto punto di incontro strategico fra una pluralità di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari – e la **promozione degli investimenti** nella nuova economia dello spazio, **al fine di accrescere:**

- la **competitività** nazionale;
- la **ricerca** scientifica;
- lo **sviluppo di competenze** nel settore spaziale;
- la **valorizzazione delle nuove tecnologie** correlabili all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Definizioni (art. 2)

L'articolo 2 reca le definizioni di “attività spaziale”, “Autorità responsabile”, “autorizzazione”, “Agenzia”, “COMINT”, “costellazione satellitare”, “dati di origine spaziale”, “lancio”, “oggetto spaziale”, “operatore spaziale”, “rientro”, “Stato d'immatricolazione”, “Stato di lancio”, “terzo”, “territorio italiano”, “previsione” e “prevenzione” dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

TITOLO II – NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Ambito di applicazione (art. 3)

L'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che essa si applichi **alle attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità**, nonché **da operatori nazionali al di fuori dello stesso**.

Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali (art. 4)

L'articolo 4 reca le **disposizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alle attività spaziali**.

L'autorizzazione può riguardare **sia una singola attività, sia più attività** dello stesso tipo o di tipo diverso ma interconnesse (comma 2).

L'ottenimento dell'autorizzazione è **subordinato al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo** calcolato tenendo conto anche della natura dei richiedenti, della finalità della missione, della dimensione dell'operazione e del livello di rischio associato (comma 3).

Tuttavia, **tali disposizioni non si applicano se l'attività spaziale è stata già autorizzata da un altro Stato estero**, purché tale autorizzazione sia stata riconosciuta dall'Italia tramite un **trattato internazionale** (comma 4).

In assenza di un trattato, l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta qualora rilasciata secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal disegno di legge in esame. In tal caso, l'operatore può presentare domanda per il riconoscimento, previo pagamento di un contributo non superiore al 50% di quello stabilito per il rilascio di una nuova autorizzazione. L'intero procedimento di riconoscimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 5). Infine, è previsto il versamento delle somme raccolte dai contributi nel bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo destinato alle attività spaziali.

Requisiti oggettivi delle attività spaziali (art. 5)

L'articolo 5 dispone che l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è subordinata al possesso dei **requisiti oggettivi di idoneità tecnica** definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri**:

- sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi (lett. a);
- resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza (lett. b);
- sostenibilità ambientale delle attività spaziali (lett. c).

Requisiti soggettivi generali (art. 6)

L'articolo 6 subordina l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai seguenti **requisiti soggettivi**:

- requisiti generali di condotta (lett. a);
- capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività (lett. b);
- adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi e alla dimensione aziendale, e valutata per le start-up, le micro, piccole e medie imprese, considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, nonché la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti (lett. c);
- stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro (lett. d);
- disponibilità di un servizio di prevenzione dalle collisioni in proprio o provvisto da un fornitore abilitato (lett. e).

Procedimento autorizzativo per attività spaziali (art. 7 e art. 28, co. 3)

L'articolo 7 e l'articolo 28, comma 3 **disciplinano il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali**.

Ai sensi dell'**articolo 7, comma 1**, la richiesta di autorizzazione per attività spaziali è **presentata all'Autorità responsabile**, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

L'ASI provvede, entro sessanta giorni, agli accertamenti necessari circa la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ai sensi articoli 5 e 6.

Ai sensi del **comma 2**, aggiunto in sede referente, l'ASI o l'Autorità responsabile possono richiedere **l'integrazione della documentazione** tecnica e amministrativa depositata. Se, all'esito della verifica, i requisiti non sussistono, il comma 3 dispone che non si procede ad istruttoria ulteriore, e l'Agenzia formula una proposta all'Autorità responsabile, che adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente all'istante. **Se i requisiti sussistono, l'ASI**, ai sensi del comma 4, trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa ed alla Segreteria del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), che – integrato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato – svolge l'istruttoria, anche in relazione agli aspetti inerenti l'eventuale pregiudizio dell'attività spaziale oggetto di autorizzazione per la sicurezza nazionale, per la continuità delle relazioni internazionali e per gli interessi fondamentali della Repubblica, dettagliati al successivo comma 8 e costituenti, ai sensi del medesimo comma, motivo di diniego dell'autorizzazione. **Se il COMINT ritiene non sussistenti i rischi**, il comma 5 prevede che lo stesso Comitato formuli la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche. Se il COMINT ritiene sussistenti i rischi o nel caso in cui una o più delle Amministrazioni che lo compongono richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, lo stesso Comitato, ai sensi del comma 6, formula la proposta, di autorizzazione o di diniego, e la rimette al

Consiglio dei ministri. Ai sensi del comma 7, la decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della stessa domanda. Il comma 9 ribadisce che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e detta, se necessarie, le prescrizioni e il nulla osta di sicurezza. Il comma 10 integra la composizione del COMINT, disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

L'articolo 28, comma 3 dispone che al procedimento autorizzativo qui in commento **non si applica l'istituto del silenzio assenso**.

Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute (art. 8)

L'articolo 8, comma 1, **impone all'operatore spaziale di chiedere all'Amministrazione responsabile la modifica dei termini** e delle condizioni dell'autorizzazione, **qualora** questi venga a conoscenza che si è verificato o si può verificare un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della stessa.

Il comma 2 **consente comunque all'Autorità** responsabile, anche su segnalazione di altra amministrazione, **di modificare i termini** e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero di procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di **tutelare la difesa e la sicurezza nazionale** o scongiurare un pericolo imminente.

Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 9)

L'articolo 9, al comma 1, **elenca le violazioni di prescrizioni autorizzative** che conducono alla **sospensione o decadenza** dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali.

Il comma 2 dispone la possibilità per l'operatore di **produrre documentazione e fornire spiegazioni** in merito alla decisione di sospensione o decadenza da parte dell'Autorità responsabile. Il contraddittorio è tuttavia escluso nel caso in cui l'autorizzazione o la revoca dipendano dal diniego del rilascio o dalla revoca di abilitazioni di sicurezza.

Il comma 3 prescrive la possibilità per l'Autorità responsabile **di imporre misure per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza** delle attività spaziali. Il comma 4 pone a carico dell'operatore ogni onere derivante dalla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale (art. 10)

L'articolo 10 disciplina il **trasferimento di attività spaziali e di oggetti spaziali** impiegati nelle attività sottoposte ad autorizzazione. In particolare, il trasferimento è **sottoposto ad autorizzazione**, anche se l'autorizzazione in base a cui l'attività è svolta avviene in forza di un'autorizzazione emessa da un altro Stato.

Il comma 2 specifica che sono dimezzati i termini del procedimento e l'importo del contributo previsto dall'articolo 4, comma 3.

Autorità di vigilanza (art. 11)

L'articolo 11 dispone che l'**Agenzia spaziale italiana (ASI) vigili sulle attività** condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle norme di legge.

A tal fine, l'**Agenzia ha accesso ai documenti** in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, può chiedere ulteriori informazioni e condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati per l'attività spaziale.

Nel caso di rientro dei **debris spaziali**, l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile. È inoltre previsto un **obbligo di cooperazione e di comunicazione**, da parte dell'operatore e del proprietario, con l'Agenzia. In particolare, come da modifica introdotta in sede referente, si dispone che l'operatore comunichi all'Agenzia, almeno trenta giorni prima, l'inizio di ogni operazione spaziale e trasmetta alla stessa una relazione semestrale sul suo svolgimento.

Sanzioni amministrative e penali (art 12)

L'articolo 12 detta la **disciplina sanzionatoria**, prevedendo:

- l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 150 mila a 500 mila euro** qualora l'operatore spaziale e il proprietario non forniscano informazioni o documenti richiesti, o qualora non adottino le misure necessarie per consentire le ispezioni (in tal caso le sanzioni sono irrogate dall'ASI e i proventi sono versati ad apposito Fondo);
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena della **reclusione da tre a sei anni** e la multa da 20 mila a 50 mila euro **qualora l'operatore eserciti un'attività spaziale senza autorizzazione** o successivamente alla scadenza della stessa.

Disposizioni attuative (art. 13)

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di due commi, che demandano a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

- l'individuazione delle **modalità attuative**, con particolare riguardo alla definizione di norme tecniche e al procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari (comma 1);
- la definizione delle **caratteristiche e dei requisiti tecnici** dello spazioporto, nonché delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso collegate (comma 2).

Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo su attività spaziali (art. 14)

L'articolo 14 dispone che l'**ASI agisca come unica autorità di settore** per la regolazione tecnica, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile. Inoltre, l'Agenzia si occupa della

regolamentazione delle specifiche tecniche, il cui procedimento di approvazione è definito con successivi decreti del Presidente del Consiglio, conformemente ai principi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III – IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extraatmosferico (art. 15)

L'articolo 15 reca le disposizioni relative all'**immatricolazione degli oggetti spaziali** per i quali l'Italia è lo Stato di lancio. Il comma 1 prevede che tali oggetti vengano **registrati nell'apposito registro nazionale**. La registrazione avviene in base alla Convenzione internazionale sull'immatricolazione degli oggetti spaziali o in base ad altre norme internazionali.

Ogni oggetto viene identificato da un codice alfanumerico (comma 2), e non può essere registrato in Italia qualora sia già iscritto in un altro registro statale (comma 3).

Il registro è pubblico ed è curato e aggiornato dall'ASI (comma 4), la quale comunica le annotazioni effettuate nel registro nazionale al COMINT e al MAECI per gli adempimenti internazionali (comma 5).

Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (art. 16)

L'articolo 16 disciplina gli **obblighi di comunicazione all'ASI da parte dell'operatore**, in conformità alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. L'operatore fornisce, tra le altre informazioni, **il nome dello Stato di lancio, la denominazione e il designatore internazionale dell'oggetto, la data e il luogo di lancio**, i parametri orbitali basilari dell'oggetto e la sua funzione generale (comma 1).

Inoltre, l'operatore è tenuto a **comunicare dettagli aggiuntivi come il lanciatore e l'orario del lancio, il proprietario**, e se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti. L'operatore fornisce anche dettagli su eventuali trasferimenti di gestione o proprietà dell'oggetto spaziale e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia (comma 2). Infine, l'operatore è tenuto ad indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale (comma 3).

Registro complementare (art 17)

L'articolo 17 dispone l'**istituzione di un registro complementare, gestito dall'ASI**, per l'iscrizione degli **oggetti spaziali non immatricolati in Italia** ma dei quali **un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà**.

L'operatore deve comunicare all'Agenzia, entro 30 giorni dall'inizio della gestione o dall'acquisto della proprietà, informazioni quali: il titolo e la data del trasferimento, l'identificazione del nuovo proprietario o operatore, eventuali cambiamenti nella posizione orbitale o nella funzione dell'oggetto, e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione presso il registro di un altro Stato.

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Responsabilità civile (art. 18)

L'articolo 18 **disciplina la responsabilità civile** in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese.

In particolare, il comma 2 regola la **responsabilità dell'operatore rispetto ai danni** arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi.

Il comma 3 stabilisce il **limite economico entro cui l'operatore risponde dei danni prodotti**, mentre il comma 4 individua una serie di fattispecie in cui tale limite non opera. Infine, il comma 5 rinvia alla disciplina del codice civile per quanto concerne la risarcibilità dei danni subiti dai soggetti che abbiano, a qualunque titolo, preso parte all'attività spaziale.

Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali (art. 19)

L'articolo 19 prevede che ove in virtù di norme internazionali sia chiamato, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti **azione di rivalsa nei confronti dell'operatore** dell'attività spaziale.

Danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri (art. 20)

L'articolo 20 reca specifiche disposizioni per il **risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano** da oggetti spaziali lanciati da uno **Stato straniero**, ampliando e meglio specificando le disposizioni già contenute nella legge sui danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, che viene abrogata e di cui non risultano applicazioni concrete.

Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria (art. 21)

L'articolo 21 introduce un **obbligo di garanzia assicurativa**, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato. Conseguentemente, la disposizione disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento.

TITOLO V – MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO CAPO I – PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Piano nazionale per l'economia dello spazio (art. 22)

L'articolo 22 introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato **Piano nazionale per l'economia dello spazio**, al fine di **promuovere l'economia dello spazio** in sede nazionale.

Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati – in coerenza con i documenti, le iniziative strategiche e gli strumenti di finanziamento che compongono l'assetto programmatico in materia di aerospazio – **dal Comitato interministeriale per le politiche spaziali** e la ricerca aerospaziale (**COMINT**).

Il Piano analizza, valuta e quantifica i fabbisogni d'innovazione e d'incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo della economia dello spazio nazionale; analizza il quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibile di una valorizzazione commerciale; contiene la programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio delle iniziative di partenariato pubblico-privato ricomprese nel Piano; definisce le sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio; definisce, come aggiunto in sede referente, le politiche e le misure di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le start-up; prevede l'allocatione alle varie iniziative previste dal Piano delle risorse disponibili, identificando eventuali possibili ulteriori risorse pubbliche da destinare alle iniziative del Piano stesso; presenta il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale; infine definisce, come aggiunto in sede referente, progetti formativi e di orientamento alle discipline STEM, come stimolo per le nuove generazioni.

Misure economiche per l'economia dello spazio (art. 23)

L'articolo 23, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il **Fondo per l'economia dello spazio**.

Le risorse del fondo sono destinate a **promuovere le l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali** nel settore dell'**economia dello spazio**, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali (comma 2, così come modificato in sede referente).

Il comma 3 disciplina le iniziative eleggibili. Il comma 4 consente al MIMIT di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnicooperativo specialistico nella misura massima del 3 per cento dello stanziamento annuo del Fondo. Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione del Fondo per la crescita sostenibile (comma 5).

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI

Principi in materia di economia dello spazio e infrastrutture spaziali (art. 24)

L'articolo 24, comma 1, affida allo Stato il compito di **promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica**.

Il comma 2 stabilisce che **l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse** delle infrastrutture spaziali nazionali **è garantito in modo equo e non discriminatorio**.

Il comma 3 specifica, infine, che, nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazioni della Terra **sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato.**

Riserva di capacità trasmissiva nazionale (art. 25)

L'articolo 25, modificato in sede referente, prevede **che il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite** nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti **esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.**

Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite (art. 26)

L'articolo 26, comma 1, **affida al Ministero delle imprese e del made in Italy**, nell'ottica di un uso efficiente dello spettro radioelettrico per le comunicazioni via satellite, **la definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri** e per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse, nonché l'effettuazione di studi per armonizzare i criteri di localizzazione dei gateways terrestri adatti ad ospitare siti multipli, minimizzando l'interferenza aggregata.

Per la definizione dei criteri tecnici, il comma 2 rinvia ad un decreto del MIMIT, ferme restando, in base ad una modifica introdotta in sede referente, le competenze del Ministero della difesa in materia.

Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali (art. 27)

L'articolo 27 introduce **specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali** e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire **l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative.**

Si introduce nel bando di gara **l'obbligo di subappalto**, per almeno il 10 per cento del valore del contratto, **a favore delle start-up innovative e delle PMI**, in caso di appalti non suddivisi in lotti; si inserisce, tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte della stazione appaltante, la possibilità di indicare la percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle start-up innovative o alle PMI, in caso di ricorso al subappalto; si prevede poi, in caso di subappalto svolto da start-up innovative e da PMI, la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite; si stabilisce infine sul valore dei contratti di appalto un importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Le disposizioni previste non si applicano ai programmi spaziali dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Esclusioni (art. 28, co. 1)

L'articolo 28, al comma 1, precisa che il disegno di legge **non si applica alle attività spaziali condotte dal Ministero della difesa** e dagli organismi di informazione per la sicurezza.

Relazioni con la disciplina in materia di golden power (art. 28, co. 2 e 3)

L'articolo 28, comma 2, reca una **clausola di salvaguardia generale** che fa salva l'applicazione dei poteri speciali (c.d. "golden power") sugli assetti nei settori della **difesa e della sicurezza nazionale**, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, rispetto alla nuova disciplina in materia di accesso allo spazio di cui al disegno di legge de quo.

Analoga clausola di salvaguardia generale trova applicazione con riguardo al **controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento** ed alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Abrogazioni (art. 29)

L'articolo 29 **abroga la legge che disciplina i danni causati da oggetti spaziali** lanciati da uno Stato straniero e alcune disposizioni della legge in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio.

Legge penale applicabile (art. 30)

L'articolo 30 prevede che, **agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato**, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Entrata in vigore (art. 31)

L'articolo 31 stabilisce che le disposizioni sinora descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.